

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 09/04/2020

FATTO

In data 10/2/2015, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un importo lordo finanziato di euro 33.120,00, da rimborsare in 120 rate da euro 276,00 ciascuna, mediante cessione pro solvendo di quote della sua pensione mensile.

Tale finanziamento era estinto anticipatamente nel 2019, in corrispondenza della rata n. 48, previo apposito conteggio estintivo redatto l'11/6/2019.

Con ricorso protocollato il 4/1/2020, il ricorrente, assistito da una società di consulenza di sua fiducia, dopo avere invano esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro, chiedendo che l'intermediario convenuto gli rimborsi, ai sensi dell'art. 125 sexies e sulla base del criterio *pro rata temporis*, la complessiva somma di euro 3.139,36 per le quote degli oneri bancari e finanziari non maturate a seguito della prefata estinzione anticipata.

Parte istante ha chiesto, altresì, che gli siano corrisposte le spese di assistenza difensiva, quantificate nel propedeutico reclamo in euro 250,00.

Con le sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha rilevato ed eccepito:

- che il contratto sottoscritto dal ricorrente descriveva in modo chiaro tutti i costi posti a carico del cliente, distinguendo gli oneri *up front* da quelli *recurring*;
- che, avuto riguardo a siffatta distinzione, in sede di emissione del conteggio di anticipata estinzione, aveva già provveduto all'abbuono di euro 487,88, relativamente alle commissioni per l'attività di gestione del prestito, calcolando siffatto rimborso in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata, come disciplinato dall'art. XI) del contratto;

- la natura *up front* delle commissioni di accensione del finanziamento, previste al punto A del contratto;
- che la provvigione corrisposta all'agente, di cui al punto C) del contratto, era anch'essa da intendersi *up front* e come tale non retrocedibile, perché legata alla fase prodromica alla stipulazione del contratto;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, registro e notifica e di rivalsa degli oneri erariali;
- la non applicabilità alla vicenda in disamina della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11/9/2019, sia poiché essa avrebbe una ratio decidendi giustificabile solo all'interno dell'ordinamento polacco nel quale era stata sollevata la questione pregiudiziale decisa con siffatta sentenza e non anche nell'ordinamento italiano nel quale sussisterebbero, invece, regole chiare e ben definite e una consolidata giurisprudenza sull'interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., sia, comunque, considerato che le Direttive Europee, benché interpretate dalla CGUE, potrebbero esplicare effetti diretti ai soli c.d. rapporti verticali (cioè a quelli tra Stato e cittadino) e non anche in relazione ai rapporti orizzontali tra due privati, sia, infine, stante la facoltatività dell'attività di intermediazione, frutto di una libera scelta del cliente che, quindi, avrebbe potuto evitare di sopportarne il relativo costo.

Rilevato di essere disponibile, al fine di transigere la vicenda, ad offrire al ricorrente la somma di euro 280,12 a titolo di commissioni, oltre ad euro 20,00 a ristoro di quanto ex adverso versato per la presentazione del ricorso, l'intermediario ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto di ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che, com'è noto, così testualmente dispone: *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione *"costo totale del credito"*, in essa contenuto, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *"Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Non appare superfluo aggiungere che, pronunciandosi sul caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *"la più idonea a temperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa"*.

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, degli oneri addebitati in contratto al ricorrente, onde valutare la misura in cui essi vanno retrocessi per le relative quote non maturate.

Ebbene, l'esame delle voci commissionali previste in contratto consente di affermare quanto segue:

- la commissione dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento, pari ad euro 2.184,00, contemplata alla lettera A del documento contrattuale, ha, a giudizio di questo Collegio, carattere *recurring*; dalla lettura della clausola che la prevede, si evince, infatti, che essa fu pattuita, senza distinzione al suo interno dei rispettivi costi, a copertura anche di prestazioni relative alla “*esecuzione del contratto*”, tra le quali, a titolo esemplificativo, “l’attività di *archiviazione della documentazione per il periodo normativamente previsto*”; diciture queste che, secondo le più recenti posizioni condivise dei Collegi, devono indurre a ritenere la natura *recurring* della commissione in esame;
- del pari d'indole *recurring* è la commissione per l'intermediario mutuante di gestione del finanziamento, prevista a carico del ricorrente alla lettera B) del contratto nella misura di euro 1.280,00; trattasi, infatti, di un costo espressamente riferito ad una serie di adempimenti di natura continuativa, afferenti la “*gestione del finanziamento*” che, per testuale previsione contrattuale “*sono rapportati alla durata del finanziamento e maturano nel corso del rapporto*”;
- viceversa, ha natura *up front* la provvigione, prevista alla lettera C) del testo contrattuale nella misura di complessivi euro 2.484,00, anticipatamente versata dal cliente per il tramite dell'intermediario e destinata a remunerare l'attività di soggetti operanti nel collocamento fuori sede del finanziamento a fronte delle seguenti analitiche preliminari attività: “*concorrere alle attività istruttorie del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili, per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata, per ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell'affare*”;
- indubbio carattere *recurring* hanno le spese di euro 207,60, di cui alla lettera D del regolamento contrattuale, per l'esazione delle quote; risulta, infatti, precisato che “*tali spese sono rapportate alla durata del finanziamento e maturano nel corso del rapporto*”;
- hanno, secondo questo Collegio, natura *up front* le spese di istruttoria, registro e notifica e di rivalsa degli oneri erariali, cumulativamente pari ad euro 305,00, contemplate alla lettera E del contratto;
- quanto, infine, agli oneri assicurativi, è sufficiente qui rilevare che dall'esame dell'art 3 delle condizioni generali di contratto si evince che di essi si è tenuto conto per la quantificazione della commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento; non si tratta, dunque, di un autonomo costo addebitato al ricorrente.

Valutata la natura delle voci di costo addebitate in contratto, va adesso stabilita la misura del rimborso per ognuna di esse dovuto al ricorrente.

Sul punto, in ossequio alla richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, è da riconoscersi che il criterio da adottarsi per individuare il *quantum* del rimborso a fronte della prematura estinzione del finanziamento è quello della curva degli interessi per gli oneri sopra qualificati come *up front* e quello *pro rata temporis* per quelli, invece, ritenuti come *recurring*, ad eccezione però della sola commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento, per la quale, tenuto conto dell'espressa previsione dell'art. XI del regolamento contrattuale e delle più recenti posizioni condivise dai Collegi, il rimborso è da calcolarsi in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata.

Più specificatamente, tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (72 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste) e della necessità di applicare, come sopra chiarito, un criterio misto di rimborso, al ricorrente sarebbero spettati in rimborso, in relazione alla prematura estinzione del prestito in disamina, complessivi euro 2.985,95, di cui: euro 1.310,40 per la commissione dell'intermediario

mutante di accensione del finanziamento, euro 487,90 per la commissione dell'intermediario mutante di gestione del finanziamento, euro 946,83 per la provvigione agente, euro 124,56 per le spese di esazione ed euro 116,26 per le spese d'istruttoria.

Non sfugge al Collegio che al ricorrente sono stati già retrocessi in conteggio estintivo euro 487,88 per commissioni di gestione ed euro 124,56 per spese di esazione, di guisa che, rispetto all'importo complessivo di euro 2.985,95 che sarebbe stato dovuto, l'intermediario va qui considerato tenuto a retrocedere a parte istante la residua differenza di euro 2.373,51, come ancor più chiaramente dettagliato nel prospetto sinottico qui di seguito riportato:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,10%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,12%					
Commissioni di accensione del finanziamento				2.184,00 €	Recurring	1.310,40 €		1.310,40 €
Commissioni di gestione del finanziamento				1.280,00 €	Recurring	487,90 €	487,88 €	0,02 €
Provvigioni intermediario del credito				2.484,00 €	Up front	946,83 €		946,83 €
Spese esazione quote				207,60 €	Recurring	124,56 €	124,56 €	0,00 €
Spese di istruttoria, di notifica e erariali				305,00 €	Up front	116,26 €		116,26 €
Totale								2.373,51 €

Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di pagamento delle spese di assistenza professionale, stante il carattere seriale della tipologia di vertenza in disamina e il conseguente orientamento dei Collegi ABF consolidatosi al riguardo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.373,51.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI